

Allegato di Piano 4 - Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998)

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani	4
2.1	Impianti di incenerimento	4
2.2	Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)	6
2.3	Discariche	8
2.3.1	<i>Criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi</i>	9
2.4	Impianti di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani	12
2.4.1	<i>Centro di raccolta</i>	12
2.4.2	<i>Stazione ecologica</i>	12
2.4.3	<i>Stazione di trasferimento</i>	12
3	Criteri di Localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali	13
3.1	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	13
3.2	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	16
3.3	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	17
3.4	Discariche per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi	20
3.4.1	<i>Criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti inerti</i>	20
3.4.2	<i>Criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi</i>	22
3.4.3	<i>Criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti pericolosi</i>	25
3.5	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria	28
	Tabelle criteri	31

1 PREMESSA

Il presente Piano regionale identifica specifici criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione dei nuovi impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nel rispetto dei criteri generali stabiliti a livello nazionale ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett.p) ad oggi non ancora emanati.

Tutto questo è previsto dall'art. 199 comma 3 lettera l) del d.lgs. 152/2006 e dall' art. 9 comma 1 lettera e) della l.r.25/98 e s.m.i, la quale specifica che il Piano Regionale contiene: *“i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti. Le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;”*.

Tali criteri sono finalizzati a garantire un congruo inserimento degli stessi sia in relazione alla disciplina territoriale del PIT che in relazione ad aspetti specifici del contesto territoriale e ambientale di riferimento (es. presenza di vincoli e invarianti). Il Piano introduce quindi elementi di salvaguardia che attengono all'uso del territorio e delle sue risorse finalizzati a garantire un più congruo inserimento degli impianti in relazione al contesto territoriale ed ambientale di riferimento (punti di forza e di criticità, valori di qualità delle risorse, stati di degrado, aree problematiche, evoluzioni e tendenze critiche in atto per lo stato delle risorse e delle componenti ambientali).

Gli stessi criteri localizzativi individuano inoltre i luoghi adatti al trattamento dei rifiuti che, secondo quanto disposto dall'art. 196 comma 3 del d.lgs. 152/2006, vedono privilegiare, in via generale, la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento¹.

Gli elementi che sono stati considerati per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti sono ripartiti secondo le seguenti casistiche:

1. vincolo paesaggistico;
2. vincolo storico ed archeologico;
3. vincolo ambientale e tutela del territorio rurale;
4. pericolosità idrogeologica;
5. protezione delle risorse idriche;
6. altri vincoli ed elementi da considerare;
7. elementi preferenziali.

I criteri suddetti possono essere di tipo escludente, penalizzante oppure preferenziale.

Il **criterio escludente** ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce la completa “non idoneità” di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi.

Il **criterio penalizzante**, invece, pur non stabilendo a priori la non idoneità di una certa area alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti, segnala l'esistenza di elementi (ad esempio vicinanza a centri abitati, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, aree sismiche, ecc.) che rendono necessari ulteriori approfondimenti volti a motivare la fattibilità degli interventi ed individuare specifiche prescrizioni. L'eventuale idoneità è subordinata quindi a valutazioni da parte della Provincia che verificherà la compatibilità o meno della tipologia impiantistica proposta con

¹ Questa disposizione, prevista dal d.lgs. 152/2006 (art. 215), che consente le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi non si applica però alle discariche.

l'eventuale apposizione di ulteriori prescrizioni rispetto a quanto già previsto dagli strumenti normativi. Tali vincoli, pur non escludenti, risultano oggettivamente penalizzanti.

Il **critério preferenziale**, al contrario, indica la presenza, per una certa area, di elementi favorevoli alla realizzazione di nuovi impianti (ad esempio dotazione di infrastrutture, preesistenza di reti di monitoraggio, riduzione del consumo di suolo, ecc.).

I criteri di seguito esposti si intendono aggiornati qualora intervengano normative o modifiche delle norme in senso più restrittivo.

2 Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani

Le categorie di impianto considerate di seguito per l'individuazione dei criteri di localizzazione sono:

- impianti di incenerimento;
- impianti a tecnologia complessa;
- discariche;
- impianti di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani.

Dei criteri penalizzanti e/o preferenziali presenti nelle aree individuate per la realizzazione di nuovi impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani se ne dovrà tenere conto in sede di elaborazione del Rapporto Ambientale effettuato ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (Titolo II della Parte II del d.lgs. 152/2006 e Titolo II della l.r. 10/2010) del Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti (art. 11 della l.r. 25/98) di riferimento.

2.1 Impianti di incenerimento

Gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani **non devono ricadere** in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana²;
3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
4. Siti UNESCO e relative buffer zone;
5. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012³;
6. Aree di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di

² Il criterio si applica solo al caso di impianti autorizzati in "D" ai sensi dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

³ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, "Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti".

sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);

7. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
9. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000;
10. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;
11. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17 ottobre 2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;
12. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
13. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
14. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 200 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso;
15. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;
16. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
17. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
18. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- Zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;
- Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005; in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;
- Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 30 e 500 anni);
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. 3267/1923;
- Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche";
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso;

- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento con i centri abitati;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino.
- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana⁴;

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono **criteri preferenziali** per la **positiva** valutazione:

- Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Dotazione di infrastrutture;
- Impianti di incenerimento già esistenti;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Sostituzione di emissioni esistenti nell'area da utenze industriali civili e termoelettriche;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;
- Vicinanza di potenziali utilizzatori di calore ed energia.

2.2 Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)

Gli impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.) **non devono ricadere** in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
2. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;
3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
4. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012⁵;

⁴ Ad esclusione degli impianti autorizzati in "D" ai sensi dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

⁵ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, "Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero

5. Aree di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);
6. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
8. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000;
9. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007e relativa d.g.r.t. 454/2008;
10. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
11. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.⁶;
12. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 200 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso;
13. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;
14. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
15. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
16. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- Siti UNESCO e relative buffer zone;
- Zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;
- Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005 in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;
- Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 30 e 500 anni);
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. 3267/1923;

dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti".

⁶ Per gli impianti di recupero della frazione organica da RD (impianti di compostaggio e di digestione anaerobica) tale criterio si considera penalizzante.

- Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”;
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricedenti all'interno del centro abitato stesso;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento con i centri abitati;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino;
- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004” del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono **criteri preferenziali** per la **positiva** valutazione:

- Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse e a destinazione agricola per gli impianti di compostaggio;
- Aree vicine agli utilizzatori finali;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Dotazione di infrastrutture;
- Impianti di recupero rifiuti già esistenti;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati.

2.3 Discariche

Le discariche sono classificate, in base alla tipologia di rifiuti conferiti⁷, nelle seguenti tre categorie previste dal d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i.:

⁷ Il d. lgs. 36 del 13 gennaio 2003.. fornisce la seguente definizione per le diverse tipologie di rifiuti:

- **Rifiuti Inerti**: “i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;”
- **Rifiuti Pericolosi**: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del d.lgs 22/97e s.m.i.;

- a) discarica per rifiuti inerti;
- b) discarica per rifiuti non pericolosi;
- c) discarica per rifiuti pericolosi.

Come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.lgs. 36/2003 i rifiuti urbani possono essere ammessi nelle discariche per rifiuti non pericolosi; nel paragrafo seguente vengono quindi riportati i criteri di localizzazione di tale tipologia di discarica.

2.3.1 Criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi

Le discariche per rifiuti non pericolosi **non devono ricadere** in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana;
3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
4. Siti UNESCO e relative buffer zone;
5. Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;
6. Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005 in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;
7. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012⁸;
8. Aree di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);
9. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
11. Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 30 e 200 anni);
12. Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
13. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;

- **Rifiuti Non Pericolosi:** i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti Pericolosi così come definiti al punto precedente.

⁸ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, "Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti"

14. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000;
15. Aree individuate come “invarianti strutturali” a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;
16. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007e relativa d.g.r.t. 454/2008;
17. Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”;
18. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
19. Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-7} cm/sec per uno spessore di 1 metro;
20. Aree nelle quali non sia presente una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-9} m/sec e uno spessore di almeno 1 metro, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 punto 2.4.2 DLgs 36/2003;
21. Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 1,5 metri tra il livello di massima escursione dell'acquifero, se confinato, e il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di sconfinamento; nel caso di acquifero non confinato il franco deve essere di almeno 2 metri;
22. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
23. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;
24. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
25. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
26. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto;
27. Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate ai sensi della legge 64/1974 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
28. Aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
29. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 200 e 500 anni);
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata permeabilità primaria e secondaria;

- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono **criteri preferenziali** per la **positiva** valutazione:

- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità $k < 1 \times 10^{-7}$ cm/sec;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Dotazione di infrastrutture;
- Discariche già esistenti;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico di 2^a categoria così come classificate dalla legge 02/02/1974, n. 64 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE del 20 marzo 2006 n. 510⁹ e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CEE n. 834/2007;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici;

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni. Inoltre lo studio suddetto dovrà considerare anche la eventuale presenza di affioramenti ofiolitici nell'area, che possono contribuire al livello di concentrazione di fibre in aria in fase di coltivazione della discarica o per attività produttive svolte in prossimità di questa (ad esempio attività estrattive o di frantumazione di materiali lapidei).

⁹ Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2006, n. L 93. Entrato in vigore il 31 marzo 2006.

Le opere proposte devono garantire la possibilità di evitare l'interferenza del traffico derivante dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati.

2.4 Impianti di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani

Gli impianti di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani sono:

- **centro di raccolta** così come definito dall'art. 1 del d.m. 8/04/2008;
- **stazione ecologica** punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti, pericolosi e RAEE senza trattamenti;
- **stazione di trasferimento** punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti, pericolosi e RAEE, con trattamenti preliminari.

2.4.1 Centro di raccolta

Il centro di raccolta **deve essere localizzato** in:

- Aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso agli utenti;
- Aree con viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

2.4.2 Stazione ecologica

La stazione ecologica **deve essere localizzata** in:

- Aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso agli utenti;
- Aree con viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

2.4.3 Stazione di trasferimento

Costituiscono **criteri penalizzanti** per la valutazione:

- Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 100 metri fra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso.

Costituiscono **criteri preferenziali** per la **positiva** valutazione:

- Aree con destinazione industriale (aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Dotazione di infrastrutture;
- Impianti di trattamento rifiuti già esistenti;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati.

3 Criteri di Localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali

Le categorie di impianto considerate di seguito per l'individuazione dei criteri di localizzazione sono:

- impianti di incenerimento e di co-incenerimento;
- impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata;
- impianti di trattamento dei veicoli fuori uso;
- discariche per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi;
- altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria.

Per quanto riguarda la valutazione dei criteri penalizzanti e/o preferenziali presenti nelle aree individuate per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali è necessario fare alcune distinzioni.

Nel caso in cui il nuovo impianto di smaltimento o di recupero da realizzare deve essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VIA, ossia rientra nei progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte II del D.lgs. 152/2006, ossia nell'Allegato B2 della l.r. 10/2010, la valutazione dei criteri penalizzanti e/o preferenziali dovrà essere effettuata nello studio preliminare ambientale (art. 48 l.r.10/2010).

Nel caso in cui il nuovo impianto di smaltimento o di recupero da realizzare deve essere sottoposto a VIA, ossia rientra nei progetti elencati nell'Allegato III alla Parte II del D.lgs. 152/2006, ossia nell'Allegato A2 della l.r. 10/2010, la valutazione dei criteri penalizzanti e/o preferenziali dovrà essere effettuata all'interno dello studio di impatto ambientale (SIA) i cui contenuti sono dettagliati nell'Allegato VII Parte II D.lgs. 152/2006 e nell'Allegato C della l.r. 10/2010.

Nel caso in cui il nuovo impianto di smaltimento o di recupero da realizzare non deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità o a VIA ed è autorizzato ex art. 208 D.lgs. 152/2006, la valutazione dei criteri penalizzanti e/o preferenziali dovrà essere effettuata dalla Conferenza Servizi, appositamente convocata, parallelamente alla valutazione del progetto prevista dall'art. 208 comma 4.

Nel caso in cui il nuovo impianto di smaltimento o di recupero da realizzare è autorizzato ai sensi del Capo II del d.p.r. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale), la valutazione dei criteri penalizzanti e/o preferenziali dovrà essere effettuata dalla Conferenza Servizi, appositamente convocata secondo quanto previsto dall'art. 4 dello stesso d.p.r. 59/2013, o se non prevista, dalla Provincia territorialmente competente in sede di verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti nel rispetto di quanto disposto nell'art. 177 comma 4 D.lgs. 152/2006.

3.1 Impianti di incenerimento e di co-incenerimento

Gli impianti di incenerimento e di co-incenerimento autorizzati ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 **non devono ricadere** in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana¹⁰;

¹⁰ Il criterio si applica solo al caso di impianti autorizzati in "D" ai sensi dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

3. Aree individuate come “invarianti strutturali” a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;
4. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
5. Siti UNESCO e relative buffer zone;
6. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012¹¹;
7. Aree di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua” ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);
8. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
9. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
11. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17 ottobre 2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;
12. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000;
13. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
14. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
15. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;
16. Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi;
17. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
18. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
19. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

¹¹ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, “Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti”.

- Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;
- Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005; in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni);
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche";
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricedenti all'interno del centro abitato stesso;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono **criteri preferenziali** per la **positiva** valutazione:

- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Localizzazione in aree e insediamenti che per caratteristiche infrastrutturali, funzionali e logistiche consentano di minimizzare i carichi ambientali aggiuntivi e/o sostituire carichi ed interferenze ambientali già esistenti nelle aree prossime a siti ove sono localizzati gli impianti;
- Localizzazione in aree industriali dimesse o aree già impegnate da attività equivalenti;
- Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o servizi tecnologici ed equivalenti o aree interessate da impianti di trattamento rifiuti;
- Impianti di incenerimento già esistenti;
- Sostituzione di emissioni esistenti nell'area da utenze industriali civili e termoelettriche;
- Vicinanza di insediamenti e strutture esistenti potenziali utilizzatori di calore ed energia.

3.2 Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata

Gli impianti di recupero autorizzati in procedura semplificata ex art. 216 del D.lgs. 152/2006 e gli impianti di autosmaltimento autorizzati ex art. 215 del D.lgs. 152/2006, che rientrano nel campo di applicazione del d.p.r. 59/2013, **non devono ricadere** in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
2. Aree individuate come “invarianti strutturali” a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r.n. 1/2005 e s.m.i.;
3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
4. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012¹²;
5. Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua” ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);
6. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
9. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;
10. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000;
11. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;
13. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
14. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
15. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

¹² Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, “Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti”.

Tali criteri di non idoneità diventano criteri penalizzanti nel caso di nuovi impianti di recupero e/o autosmaltimento in procedura semplificata da realizzare in aree industriali esistenti e per rinnovo dell'autorizzazione stessa in impianti ove sia già stata rilasciata, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- Siti UNESCO e relative buffer zone;
- Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni);
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche";
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino;
- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono **criteri preferenziali** per la **positiva** valutazione:

- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Localizzazione in aree e insediamenti che per caratteristiche infrastrutturali, funzionali e logistiche consentano di minimizzare i carichi ambientali aggiuntivi e/o sostituire carichi ed interferenze ambientali già esistenti nelle aree prossime a siti ove sono localizzati gli impianti;
- Localizzazione in aree industriali dimesse o aree già impegnate da attività equivalenti;
- Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o servizi tecnologici ed equivalenti o aree interessate da impianti di trattamento rifiuti.

3.3 Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso

Gli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso **non devono ricadere** in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
2. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;
3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
4. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012¹³;
5. Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);
6. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
9. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;
10. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000;
11. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
13. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;
14. Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi;
15. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
16. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
17. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

¹³ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, "Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti".

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- Siti UNESCO e relative buffer zone;
- Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;
- Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005; in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni);
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche";
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricedenti all'interno del centro abitato stesso;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino;
- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono **criteri preferenziali** per la **positiva** valutazione:

- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Localizzazione in aree e insediamenti che per caratteristiche infrastrutturali, funzionali e logistiche consentano di minimizzare i carichi ambientali aggiuntivi e/o sostituire carichi ed interferenze ambientali già esistenti nelle aree prossime a siti ove sono localizzati gli impianti;
- Localizzazione in aree industriali dismesse o aree già impegnate da attività equivalenti;

- Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o servizi tecnologici ed equivalenti o aree interessate da impianti di trattamento rifiuti.

3.4 Discariche per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi

Le discariche sono classificate, come già detto nel par. 2.3, in:

- a) discarica per rifiuti inerti;
- b) discarica per rifiuti non pericolosi;
- c) discarica per rifiuti pericolosi.

Di seguito di riportano i criteri di localizzazione per ciascuna tipologia di discarica.

3.4.1 Criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti inerti

Le discariche per rifiuti inerti **non devono ricadere** in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana;
3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
4. Siti UNESCO e relative buffer zone;
5. Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;
6. Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005; in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;
7. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012¹⁴;
8. Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);
9. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

¹⁴ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, "Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti".

11. Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 50 anni);
12. Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
13. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
14. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;
15. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;
16. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000;
17. Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche";
18. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
19. Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-7} m/sec e uno spessore di almeno 1 metro;
20. Aree nelle quali non sussista un franco di almeno 1,5 metri tra il livello di massima escursione dell'acquifero, se confinato, e il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento. Nel caso di acquifero non confinato il franco tra la quota di massima escursione della falda e il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere di almeno 2 metri per le discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi e di 1,5 metri per le discariche per rifiuti inerti;
21. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.¹⁵;
22. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;
23. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
24. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
25. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto;
26. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 50 e 200 anni) e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 200 e 500 anni);

¹⁵ Come normato dal d.lgs. 117/2008, nel caso di ripristini ambientali di cave con rifiuti prodotti da attività diverse dall'attività estrattiva medesima, e che quindi si configurino come discariche di rifiuti inerti, ai sensi del d.lgs. 36/2003, tale criterio non viene considerato.

- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata permeabilità primaria e secondaria;
- Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate ai sensi della legge 64/1974 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
- Aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono **criteri preferenziali** per la **positiva** valutazione:

- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità $k < 1 \times 10^{-7}$ cm/sec;
- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Impianti di smaltimento in discarica già esistenti;

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

3.4.2 Criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi

Le discariche per rifiuti non pericolosi **non devono ricadere** in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana;
3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
4. Siti UNESCO e relative buffer zone;
5. Zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;

6. Aree individuate come “invarianti strutturali” a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;
7. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012¹⁶;
8. Aree di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua” ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);
9. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
11. Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 30 e 200 anni);
12. Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
13. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
14. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007e relativa d.g.r.t. 454/2008;
15. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000;
16. Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”;
17. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
18. Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-7} cm/sec per uno spessore di 1 metro;
19. Aree nelle quali non sia presente una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-9} m/sec e uno spessore di almeno 1 metro, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 punto 2.4.2 DLgs 36/2003;
20. Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 1,5 metri tra il livello di massima escursione dell'acquifero, se confinato, e il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di sconfinamento; nel caso di acquifero non confinato il franco deve essere di almeno 2 metri;
21. Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005 in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;
22. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;

¹⁶ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, “Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti”

23. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;
24. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto;
25. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
26. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
27. Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate ai sensi della legge 64/1974 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
28. Aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
29. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 200 e 500 anni);
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata permeabilità primaria e secondaria;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono **criteri preferenziali** per la **positiva** valutazione:

- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità $k < 1 \times 10^{-7}$ cm/sec;
- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;

- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Impianti di smaltimento in discarica già esistenti.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico di 2^a categoria così come classificate dalla legge 02/02/1974, n. 64 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE del 20 marzo 2006 n. 510¹⁷ e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CEE n. 834/2007;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici;

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni. Inoltre lo studio suddetto dovrà considerare anche la eventuale presenza di affioramenti ofiolitici nell'area, che possono contribuire al livello di concentrazione di fibre in aria in fase di coltivazione della discarica o per attività produttive svolte in prossimità di questa (ad esempio attività estrattive o di frantumazione di materiali lapidei).

Le opere proposte devono garantire la possibilità di evitare l'interferenza del traffico derivante dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati.

3.4.3 Criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti pericolosi

Le discariche per rifiuti pericolosi **non devono ricadere** in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana;
3. Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;
4. Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005; in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;
5. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;
6. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
7. Siti UNESCO e relative buffer zone;

¹⁷ Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2006, n. L 93. Entrato in vigore il 31 marzo 2006.

8. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012¹⁸;
9. Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);
10. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
11. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 200 anni);
13. Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
14. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
15. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
16. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;
17. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r. 56/2000;
18. Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche";
19. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
20. Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-7} m/sec e uno spessore di almeno 1 metro;
21. Aree nelle quali non sia presente una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-9} m/sec e uno spessore di almeno 5 metri;
22. Aree nelle quali non sussista un franco di almeno 1,5 metri tra il livello di massima escursione dell'acquifero, se confinato, e il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento. Nel caso di acquifero non confinato il franco tra la quota di massima escursione della falda e il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere di almeno 2 metri per le discariche per rifiuti non pericolosi e di 1,5 metri per le discariche per rifiuti inerti;
23. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
24. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;

¹⁸ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, "Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti".

25. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
26. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
27. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto;
28. Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse – o con presenza di scuole e ospedali inferiori a 2000 metri dal punto di scarico dei rifiuti;
29. Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate ai sensi della legge 64/1974 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
30. Aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
31. Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;
32. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 200 e 500 anni);
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata permeabilità primaria e secondaria.
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono **criteri preferenziali** per la **positiva** valutazione:

- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità $k < 1 \times 10^{-7}$ cm/sec.
- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;

- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Impianti di smaltimento in discarica già esistenti;

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico di 2a categoria così come classificate dalla legge 64/74 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE del 20 marzo 2006 n. 510¹⁹ e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CEE n. 834/2007;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici;

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni. Inoltre lo studio suddetto dovrà considerare anche la eventuale presenza di affioramenti ofiolitici nell'area, che possono contribuire al livello di concentrazione di fibre in aria in fase di coltivazione della discarica o per attività produttive svolte in prossimità di questa (ad esempio attività estrattive o di frantumazione di materiali lapidei).

Le opere proposte devono garantire la possibilità di evitare l'interferenza del traffico derivante dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati.

3.5 Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria

Detti impianti **non devono ricadere** in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
2. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;
3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
4. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012²⁰;
5. Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1

¹⁹ Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2006, n. L 93. Entrato in vigore il 31 marzo 2006.

²⁰ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, "Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti".

(Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);

6. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
9. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;
10. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000;
11. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
13. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;
14. Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi;
15. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
16. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
17. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- Siti UNESCO e relative buffer zone;
- Zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;
- Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005; in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni);
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche";
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee.
- Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricedenti all'interno del centro abitato stesso;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;

- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino;
- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono **criteri preferenziali** per la **positiva** valutazione:

- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Localizzazione in aree e insediamenti che per caratteristiche infrastrutturali, funzionali e logistiche consentano di minimizzare i carichi ambientali aggiuntivi e/o sostituire carichi ed interferenze ambientali già esistenti nelle aree prossime a siti ove sono localizzati gli impianti;
- Localizzazione in aree industriali dimesse o aree già impegnate da attività equivalenti;
- Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o servizi tecnologici ed equivalenti o aree interessate da impianti di trattamento rifiuti.

RIFIUTI URBANI

Impianti di recupero e smaltimento

Tipologia di tutela	Criteri	Impianti di incenerimento	Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)	Discariche
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.1 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.2 Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana"	CRITERIO PENALIZZANTE ²¹	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.3 Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della L.R. 49/95 e s.m.i. in attuazione della L. 394/91 e s.m.i.	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE

²¹ Ad esclusione degli impianti autorizzati in "D" ai sensi dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tipologia di tutela	Criteri	Impianti di incenerimento	Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)	Discariche
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.4 Siti UNESCO e relative buffer zone	NON IDONEE	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.5 Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.6 Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della L.R. 56/2000	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.7 Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla L.R. 1/2005 e s.m.i	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.8 Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE

Tipologia di tutela	Criteri	Impianti di incenerimento	Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)	Discariche
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.9 Aree SIC di cui alla L.R. n. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche"	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.10 Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 e s.m.i.; in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.11 Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE
2. tutela storico-architettonica e archeologica	2.1 Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE

Tipologia di tutela	Criteri	Impianti di incenerimento	Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)	Discariche
3. pericolosità idrogeologica	3.1 Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012 ²²	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
3. pericolosità idrogeologica	3.2 Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI)	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE

²² Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, "Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti"

Tipologia di tutela	Criteri	Impianti di incenerimento	Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)	Discariche
3. pericolosità idrogeologica	3.3 Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
3. pericolosità idrogeologica	3.4 Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE
3. pericolosità idrogeologica	3.5 Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 30 e 200 anni)	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE
3. pericolosità idrogeologica	3.6 Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/03			NON IDONEE

Tipologia di tutela	Criteri	Impianti di incenerimento	Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)	Discariche
3. pericolosità idrogeologica	3.7 Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 200 e 500 anni)	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE
3. pericolosità idrogeologica	3.8 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE
4. protezione delle risorse idriche	4.1 Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
4. protezione delle risorse idriche	4.2 Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-7} cm/sec per uno spessore di 1 metro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/03			NON IDONEE

Tipologia di tutela	Criteri	Impianti di incenerimento	Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)	Discariche
4. protezione delle risorse idriche	4.3 Aree nelle quali non sia presente una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-9} m/sec e uno spessore di almeno 1 metro, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 punto 2.4.2 DLgs 36/2003	/	/	NON IDONEE
4. protezione delle risorse idriche	4.4 Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 1,5 metri tra il livello di massima escursione dell'acquifero, se confinato, e il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento; nel caso di acquifero non confinato il franco deve essere di almeno 2 metri. (Previsione del D.Lgs. 36/03)	/	/	NON IDONEE
4. protezione delle risorse idriche	4.5 Aree sensibili di cui all'art.91 del D.Lgs. 152/06	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE
4. protezione delle risorse idriche	4.6 Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE
4. protezione delle risorse idriche	4.7 Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata permeabilità primaria e secondaria	/	/	CRITERIO PENALIZZANTE

Tipologia di tutela	Criteri	Impianti di incenerimento	Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)	Discariche
4. protezione delle risorse idriche	4.8 Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.1 Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.	NON IDONEE	NON IDONEE ²³	NON IDONEE
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.2 Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 200 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso;	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.3 Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE

²³ Per gli impianti di recupero della frazione organica da RD (impianti di compostaggio e di digestione anaerobica) tale criterio si considera penalizzante.

Tipologia di tutela	Criteri	Impianti di incenerimento	Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)	Discariche
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.4 Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.5 Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa L.R. 25/98	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.6 Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto;	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.7 Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate ai sensi della L. 64/1974 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/03			NON IDONEE

Tipologia di tutela	Criteri	Impianti di incenerimento	Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)	Discariche
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.8 Aree soggette ad attività di tipo idrotermale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/03	/	/	NON IDONEE
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.9 Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e di recupero con i centri abitati	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.10 Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla DGRT 841/2007	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.11 Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE
6. elementi preferenziali	6.1 Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità $k < 1 \times 10^{-7}$ cm/sec	/	/	CRITERIO PREFERENZIALE
6. elementi preferenziali	6.2 Aree a destinazione agricola	/	CRITERIO PREFERENZIALE PER GLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO	/
6. elementi preferenziali	6.3 Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	/

Tipologia di tutela	Criteri	Impianti di incenerimento	Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)	Discariche
6. elementi preferenziali	6.4 Aree vicine agli utilizzatori finali		CRITERIO PREFERENZIALE	
6. elementi preferenziali	6.5 Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE
6. elementi preferenziali	6.6 Dotazione di infrastrutture	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE
6. elementi preferenziali	6.7 Impianti di incenerimento già esistenti	CRITERIO PREFERENZIALE		
6. elementi preferenziali	6.8 Impianti di recupero rifiuti già esistenti		CRITERIO PREFERENZIALE	
6. elementi preferenziali	6.9 Discariche già esistenti			CRITERIO PREFERENZIALE
6. elementi preferenziali	6.10 Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE
6. elementi preferenziali	6.11 Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE
6. elementi preferenziali	6.12 Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE
6. elementi preferenziali	6.13 Sostituzione di emissioni esistenti nell'area da utenze industriali civili e termoelettriche	CRITERIO PREFERENZIALE		
6. elementi preferenziali	6.14 Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE

Tipologia di tutela	Criteri	Impianti di incenerimento	Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)	Discariche
6. elementi preferenziali	6.15 Vicinanza di insediamenti e strutture esistenti potenziali utilizzatori di calore ed energia	CRITERIO PREFERENZIALE		

Impianti di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani

Criteri	Impianti di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani		
	Centro di raccolta	Stazione ecologica	Stazione di trasferimento
Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 100 metri fra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso			CRITERIO PENALIZZANTE
Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse			CRITERIO PREFERENZIALE
Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti			CRITERIO PREFERENZIALE
Dotazione di infrastrutture			CRITERIO PREFERENZIALE
Impianti di trattamento rifiuti già esistenti			CRITERIO PREFERENZIALE
Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche			CRITERIO PREFERENZIALE
Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti			CRITERIO PREFERENZIALE
Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati			CRITERIO PREFERENZIALE
Aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso agli utenti	IDONEE	IDONEE	
Aree con viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento	IDONEE	IDONEE	

RIFIUTI SPECIALI

Impianti di recupero e smaltimento

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.1 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.2 Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana;	CRITERIO PENALIZZANTE ²⁴	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	CRITERIO PENALIZZANTE

²⁴ Ad esclusione degli impianti autorizzati in "D" ai sensi dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.3 Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale o istituite ai sensi della L.R. 49/95 e s.m.i. in attuazione della L. 394/91 e s.m.i.	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.4 Siti UNESCO e relative buffer zone	NON IDONEE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	CRITERIO PENALIZZANTE
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.5 Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	CRITERIO PENALIZZANTE
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.6 Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla L.R. n. 1/2005 e s.m.i	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.7 Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.8 Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della L.R. 56/2000	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.9 Aree SIC di cui alla L.R. n. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche"	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	CRITERIO PENALIZZANTE

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.10 Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005 e s.m.i.; in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue	CRITERIO PENALIZZANTE		CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	CRITERIO PENALIZZANTE
1. tutela paesaggistica e ambientale	1.11 Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE
2. tutela storico-architettonica e archeologica	2.1 Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
3. pericolosità idrogeologica	3.1 Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012 ²⁵	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE

²⁵ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, "Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti"

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
3. pericolosità idrogeologica	3.2 Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI)	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
3. pericolosità idrogeologica	3.3 Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
3. pericolosità idrogeologica	3.4 Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
3. pericolosità idrogeologica	3.5 Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 30 e 50 anni	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	CRITERIO PENALIZZANTE

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
3. pericolosità idrogeologica	3.6 Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 50 e 200 anni	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE	NON IDONEE	CRITERIO PENALIZZANTE

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
3. pericolosità idrogeologica	3.7 Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/03)				NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	
3. pericolosità idrogeologica	3.8 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE	CRITERIO PENALIZZANTE
3. pericolosità idrogeologica	3.9 Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 200 e 500 anni)	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
4. protezione delle risorse idriche	4.1 Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
4. protezione delle risorse idriche	4.2 Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-7} m/sec e uno spessore di almeno 1 metro, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 punto 1.2.2 DLgs 36/03	/	/	/	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	/
4. protezione delle risorse idriche	4.3 Aree nelle quali non sia presente una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-9} m/sec e uno spessore di almeno 1 metro, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 punto 2.4.2 DLgs 36/2003	/	/	/	/	NON IDONEE	NON IDONEE	/

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
4. protezione delle risorse idriche	4.4 Aree nelle quali non sia presente, una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-9} m/sec per uno spessore di 5 metri, secondo quanto previsto dal DLgs 36/2003	/	/	/	/	/	NON IDONEE	/

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
4. protezione delle risorse idriche	4.5 Aree nelle quali non sussista un franco di almeno 1,5 metri tra il livello di massima escursione dell'acquifero, se confinato, e il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento. Nel caso di acquifero non confinato il franco tra la quota di massima escursione della falda e il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere di almeno 2 metri per le discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi e di 1,5 metri per le discariche per rifiuti inerti. (Previsione del D.Lgs. 36/03)	/	/	/	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	/
4. protezione delle risorse idriche	4.6 Aree sensibili di cui all'art.91 del D.Lgs. 152/06	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
4. protezione delle risorse idriche	4.7 Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE
4. protezione delle risorse idriche	4.8 Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata permeabilità primaria e secondaria				CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	
4. protezione delle risorse idriche	4.9 Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.1 Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.	NON IDONEE		NON IDONEE	NON IDONEE ²⁶	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.2 Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della L.R. 20/84 s.m.i.	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.3 Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi	NON IDONEE		NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE

²⁶ Come normato dal D.Lgs. 117/2008, nel caso di ripristini ambientali di cave con rifiuti prodotti da attività diverse dall'attività estrattiva medesima, e che quindi si configurino come discariche di rifiuti inerti, ai sensi del d.lgs. 36/2003, tale criterio non viene considerato.

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.4 Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.5 Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa L.R. 25/98	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.6 Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto;	CRITERIO PENALIZZANTE		CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	CRITERIO PENALIZZANTE

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.7 Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse – o con presenza di scuole e ospedali inferiori a 2000 metri dal punto di scarico dei rifiuti	/	/	/	/	/	NON IDONEE	/
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.8 Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate ai sensi della L. 64/1974 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti	/	/	/	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE	NON IDONEE	/
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.9 Aree soggette ad attività di tipo idrotermale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/03	/	/	/	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE	NON IDONEE	/

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.10 Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla DGRT 841/2007	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	NON IDONEE	CRITERIO PENALIZZANTE
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.11 Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE
5. altre tipologie di tutela ed elementi da considerare	5.12 Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e di recupero con i centri abitati	CRITERIO PENALIZZANTE		CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE	CRITERIO PENALIZZANTE
6. elementi preferenziali	6.1 Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità $k < 1 \times 10^{-7}$ cm/sec				CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
6. elementi preferenziali	6.2 Dotazione di infrastrutture	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE
6. elementi preferenziali	6.3 Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE
6. elementi preferenziali	6.4 Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE
6. elementi preferenziali	6.5 Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE
6. elementi preferenziali	6.6 Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE
6. elementi preferenziali	6.7 Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
6. elementi preferenziali	6.8 Localizzazione in aree e insediamenti che per caratteristiche infrastrutturali, funzionali e logistiche consentano di minimizzare i carichi ambientali aggiuntivi e/o sostituire carichi ed interferenze ambientali già esistenti nelle aree prossime a siti ove sono localizzati gli impianti	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE				CRITERIO PREFERENZIALE
6. elementi preferenziali	6.9 Localizzazione in aree industriali dimesse o aree già impegnate da attività equivalenti	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE				CRITERIO PREFERENZIALE
6. elementi preferenziali	6.10 Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o servizi tecnologici ed equivalenti o aree interessate da impianti di trattamento rifiuti	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE				CRITERIO PREFERENZIALE
6. elementi preferenziali	6.11 Impianti di incenerimento già esistenti	CRITERIO PREFERENZIALE						

Tipologia di tutela	Criterio	Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata	Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	Discariche per rifiuti inerti	Discariche per rifiuti non pericolosi	Discariche per rifiuti pericolosi	Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria
6. elementi preferenziali	6.12 Impianti di smaltimento in discarica già esistenti				CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	CRITERIO PREFERENZIALE	
6. elementi preferenziali	6.13 Sostituzione di emissioni esistenti nell'area da utenze industriali civili e termoelettriche	CRITERIO PREFERENZIALE						
6. elementi preferenziali	6.14 Vicinanza di insediamenti e strutture esistenti potenziali utilizzatori di calore ed energia	CRITERIO PREFERENZIALE						